

**CITTA' DI ACRI**

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N°19****DATA 6.9.2017**

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE IMPOSTE, TASSE LOCALI E TARIFFE PER SERVIZI PRODUTTIVI E A DOMANDA INDIVIDUALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 246 E 251 DEL D.LGS N.267/2000- MODIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 26.1.2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **6** del mese di **settembre**, alle **ore 10,00**, nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Mario Fusaro.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	CAPALBO Pino	SI	10	GENCARELLI Angelo	SI
2	CAIARO Maria Luigi	SI	11	FUSARO Mario	SI
3	INTRIERI Giuseppe	SI	12	VIGLIATURO Anna	SI
4	SICILIANO Luca Luigi	SI	13	ABBRUZZESE Marco	SI
5	SPOSATO Franca	SI	14	PALUMBO Salvatore	SI
6	BRUNO Simone	SI	15	BONACCI Mario Antonio	SI
7	MORRONE Raffaele	SI	16	FERAUDO Maurizio	SI
8	FUSARO Salvatore	SI	17	TURANO Emilio	SI
9	SPOSATO Fausto	SI			

Risultano presenti 17 consiglieri su diciassette.

Sono presenti: Vice Sindaco Sergio Algieri,

Assessori: Viteritti Natale, Le Pera Emanuele, Iaquinta Rössella, Mascitti Maria.

Alle ore 14,00 il presidente sospende i lavori per una pausa pranzo. Gli stessi riprendono alle ore 15,30 ed il presidente cede la parola al segretario generale per procedere all'appello nominale dei presenti. Ultimato lo stesso risultano presenti n. 15 consiglieri ed assenti n. 2 (Siciliano, Vigliaturo).

Si procede con il quinto punto iscritto all'ordine del giorno e relaziona l'assessore Viteritti.

Entrano i consiglieri Siciliano e Vigliaturo, presenti n. 17, assenti n. /.

Successivamente relazionano, sulle materie delle deleghe ricevute, l'assessore Algieri, l'assessore Mascitti, l'assessore Iaquina, l'assessore Le Pera, il consigliere Intrieri, in qualità di presidente di commissione.

Si apre il dibattito ed intervengono: Vigliaturo, Caiaro, Turano, Feraudo, Sposato Franca, Bruno, Palumbo, Gencarelli, Sposato Fausto, Intrieri, Bonacci, Capalbo.

Replica assessore Viteritti.

Esce Bonacci, presenti 16, assenti 1 (Bonacci).

Dichiarazioni di voto: Feraudo, Sposato Fausto, Turano, Fusaro Salvatore, Abbruzzese, Morrone, Gencarelli, Vigliaturo, Caiaro.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, atto n. 14 di pari data.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con altre delibere adottate in sede di controllo, aveva più volte riscontrato, con riferimento agli esercizi 2011-2013, varie irregolarità e criticità, rilevanti ai sensi dell'articolo 148 bis TUEL e dell'articolo 6, co. 2, Dlgs. 149/2011 ed s.m.i., tra cui, nello specifico: la sussistenza di quattro degli indici di deficitarietà strutturale elencati nel DM. Int 24 settembre 2009; l'inattendibilità del risultato di amministrazione; il costante ricorso ad ingenti anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e/o a fondi vincolati, a causa principalmente della cronica incapacità di riscossione dei residui attivi; una scarsa capacità dell'ente di riscuotere le entrate delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; l'assenza di un'adeguata attività di recupero dell'evasione tributaria e di accertamento e riscossione; la presenza, a fine esercizio, di un elevato importo delle partite residuali totali attive e passive, anche con anzianità superiore a cinque anni; l'inserimento tra i servizi per conto di terzi di poste atipiche; gravi criticità in ordine alla sostenibilità dell'indebitamento dell'ente; un saldo negativo del risultato economico della gestione ordinaria;
- riscontrate tali criticità, la Sezione Regionale aveva chiesto al Comune di Aciri l'adozione, entro 60 giorni, delle necessarie misure correttive di riequilibrio, che però erano rimaste insufficienti, a giudizio della Corte, da parte dell'ente, determinando l'aggravamento dello squilibrio finanziario ed inducendo così la medesima Sezione di Controllo a disporre (deliberazione n. 71/2013), nei confronti dell'ente, l'immediata preclusione ex articolo 148 bis TUEL dell'attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge;
- accertato il permanere dell'inadempimento delle misure correttive richieste e la persistenza di tutti gli indicatori di una situazione di grave squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell'ente, la Sezione regionale aveva dato seguito (deliberazione n. 80/2013) alla procedura di dissesto guidato ex articolo 6, co. 2, Dlgs. n. 149/2011, assegnando al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto finanziario;
- il Comune di Aciri, con deliberazione consiliare n. 56 del 30 dicembre 2013, aveva dichiarato il dissesto finanziario e, nel contempo, impugnato la delibera della Sezione Regionale di controllo n. 80/2013 innanzi alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali, con la sentenza del 30 aprile 2014, n. 20/2014/EL, avevano accolto parzialmente il ricorso proposto dal Comune di

Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis TUEL;

- in ottemperanza a quanto deciso dalle Sezioni Riunite, il Comune di Acri ha, quindi, presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 25 luglio 2014) e, contestualmente, formulato richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter TUEL;
- successivamente, al fine di estinguere le passività esistenti al 31 dicembre 2013, il Comune di Acri ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità, ex articolo 32 D.L. 66/2014, pari ad euro 15.500.000,00 ricevuta la quale si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell'originario piano di riequilibrio, al contempo confermando la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex articolo 243 ter TUEL;
- la Direzione Centrale per la Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, richiesta l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, poi forniti dal Comune, ha, quindi, rilevato la necessità, limitatamente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ex articolo 3, comma 7, d.lgs. 118/2011 ed s.m.i., di una ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune ha dato seguito;
- tuttavia, neppure dopo tali modifiche il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato ritenuto adeguato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, la quale, all'esito dell'istruttoria, ha evidenziato nella propria relazione conclusiva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri, oltre a non essere supportato da idonea documentazione, appariva viziato da errate contabilizzazioni dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP., nonché da una non corretta quantificazione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, che avrebbe contribuito ad alterare la rappresentazione e la quantificazione della massa passiva, nonché a rendere conseguentemente inadeguate le misure di risanamento contenute nel piano stesso;
- acquisita la suddetta relazione ministeriale, analizzata la documentazione agli atti, richiesti ulteriori chiarimenti e ricevute le controdeduzioni dell'amministrazione comunale e del collegio dei revisori, la Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con delibera n. 65/2016, ha negato l'approvazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Acri;
- avverso tale delibera della Sezione Regionale, il Comune di Acri ha proposto una nuova impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali con sentenza n. 25/2016/EL del 9 settembre 2016, depositata in data 7 dicembre 2016, respingevano il ricorso confermando la valutazione di non congruità del piano presentato dal Comune di Acri;
- in particolare, il giudizio complessivo sul piano di riequilibrio presentato dal Comune di Acri resta negativo e critico, deponendo per l'incongruità dello stesso sia il grossolano errore di contabilizzazione di parte consistente dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD. PP. nel 2014, che le rilevanti criticità nella riscossione delle entrate, nell'aumento delle spese correnti, nello smaltimento dei residui passivi e nella realizzazione di quelli attivi;

ATTESO che con nota protocollo 79390 del 7 dicembre 2016, pervenuta, tramite PEC, in data 7 dicembre 2016, prot. 34050, il Prefetto di Cosenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 243 quater, comma 7, del TUEL e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, diffidava il Sindaco ed i Consiglieri del Comune di Acri a voler provvedere all'adozione della deliberazione di dissesto finanziario dell'Ente, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ultima notifica nei confronti dei singoli consiglieri;

VISTO l'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, ove, al comma 1, si stabilisce che “ *La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale dell'Ente...non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organismo straordinario di liquidazione* ”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 45 del 27.12.2016, con la quale si procedeva a formale dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- l'art. 251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'apposita deliberazione, il consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque inni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;
- ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di dissesto finanziario, pena la sospensione dei contributi erariali;
- l'Ente, pertanto, in data 26 gennaio 2017, giusta deliberazione consiliare n. 5, ha provveduto alla rideterminazione della misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, così come evidenziato negli allegati alla predetta deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla disposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- con nota prot. n. 5655 del 3 aprile 2017, a firma del Commissario Straordinario, si richiedeva al Ministero dell'Interno il nulla osta alla modifica del suddetto atto deliberativo per alcune inesattezze nella stima dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio idrico integrato e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- con la successiva nota prot. n. 12529 del 18 luglio 2017, a firma del Sindaco pro tempore, si reiterava la suddetta richiesta di nulla osta al Ministero dell'Interno;
- con la nota di riscontro del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2017, prot. 92489, si autorizzava l'ente a modificare e/o integrare la deliberazione di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che, pertanto, si è proceduto ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle aliquote e/o tariffe d'imposta, ai sensi dell'articolo 251 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 243 e 251 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, resi dai relativi Responsabili dei Settori di pertinenza e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI RIDETERMINARE ED INTEGRARE la delibera consiliare n. 5 del 26.01.2017 relativa alla misura delle imposte, tasse locali e tariffe, ai sensi degli artt. 213 e 251 del D.Lgs. n. 267/2000, quantificato nei prospetti, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **ALLEGATO A)** - ART. 173, CO 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 267/2000. VERIFICA DELLE QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE
- **ALLEGATO B)** - DIRITTI DI SEGRETARIA RELATIVI ALL'ATTIVITÀ EDILIZIA- URBANISTICA
- **ALLEGATO C)** - ADDIZIONALE COMUNALE ERPEF

- ALLEGATO D) - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE SANZIONI PECUNARIE, AMMINISTRATIVE, DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. N.380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
- ALLEGATO E) - AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE (ARTT. 3 E 5 LEGGE N.10 DEL 1977)
- ALLEGATO F) - SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO – PARCOMETRI
- ALLEGATO G) - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS. N. 285/1992.
- ALLEGATO H) - SERVIZIO AUTOSPURGO
- ALLEGATO I) - TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA - TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO
- ALLEGATO L) - TARIFFA SERVIZI CIMITERIALI
- ALLEGATO M) - ALIQUOTA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI IMU-TASI
- ALLEGATO N) - ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTE TARI
- ALLEGATO O) - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COMUNE DI IV CLASSE (abit da 10.000 a 30.000)
- ALLEGATO P) - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E BENI MOBILI COMUNALI.
- ALLEGATO Q) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- ALLEGATO R) - DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE, DIRITTI VARI E RIMBORSO COPIE
- ALLEGATO S) - DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI GESTITI DAL SUAP A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE CHE L'AMMINISTRAZIONE SOSTIENE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SPORTELLLO
- ALLEGATO T) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ALLEGATO U) - IMPOSTA DI SOGGIORNO
- ALLEGATO V) - PROGETTO PAC NIDO D'INFANZIA – COMPARTECIPAZIONE UTENTI
- ALLEGATO Z) - PROGETTO PAC ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI COMPARTECIPAZIONE UTENTI

DI STABILIRE che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati, sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, pena la sospensione dei contributi erariali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con altre delibere adottate in sede di controllo, aveva più volte riscontrato, con riferimento agli esercizi 2011-2013, varie irregolarità e criticità, rilevanti ai sensi dell'articolo 148 bis TUEL e dell'articolo 6, co. 2, Dlgs. 149/2011 ed s.m.i., tra cui, nello specifico: la sussistenza di quattro degli indici di deficitarietà strutturale elencati nel DM. Int 24 settembre 2009; l'inattendibilità del risultato di amministrazione; il costante ricorso ad ingenti anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e/o a fondi vincolati, a causa principalmente della cronica incapacità di riscossione dei residui attivi; una scarsa capacità dell'ente di riscuotere le entrate delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; l'assenza di un'adeguata attività di recupero dell'evasione tributaria e di accertamento e riscossione; la presenza, a fine esercizio, di un elevato importo delle partite residuali totali attive e passive, anche con anzianità superiore a cinque anni; l'inserimento tra i servizi per conto di terzi di poste atipiche; gravi criticità in ordine alla sostenibilità dell'indebitamento dell'ente; un saldo negativo del risultato economico della gestione ordinaria;
- riscontrate tali criticità, la Sezione Regionale aveva chiesto al Comune di Acri l'adozione, entro 60 giorni, delle necessarie misure correttive di riequilibrio, che però erano rimaste insufficienti, a giudizio della Corte, da parte dell'ente, determinando l'aggravamento dello squilibrio finanziario ed inducendo così la medesima Sezione di Controllo a disporre (deliberazione n. 71/2013), nei confronti dell'ente, l'immediata preclusione ex articolo 118 bis TUEL dell'attuazione dei programmi di spesa non obbligatori per legge;
- accertato il permanere dell'inadempimento delle misure correttive richieste e la persistenza di tutti gli indicatori di una situazione di grave squilibrio finanziario in grado di determinare il dissesto dell'ente, la Sezione regionale aveva dato seguito (deliberazione n. 80/2013) alla procedura di dissesto guidato ex articolo 6, co. 2, Dlgs. n. 149/2011, assegnando al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto finanziario;
- il Comune di Acri, con deliberazione consiliare n. 56 del 30 dicembre 2013, aveva dichiarato il dissesto finanziario e, nel contempo, impugnato la delibera della Sezione Regionale di controllo n. 80/2013 innanzi alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali, con la sentenza del 30 aprile 2014, n. 20/2014/EL, avevano accolto parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Acri, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis TUEL;
- in ottemperanza a quanto deciso dalle Sezioni Riunite, il Comune di Acri ha, quindi, presentato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 25 luglio 2014) e, contestualmente, formulato richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter TUEL;
- successivamente, al fine di estinguere le passività esistenti al 31 dicembre 2013, il Comune di Acri ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità, ex articolo 32 D.L. 66/2014, pari ad euro 15.500.000,00 ricevuta la quale si è reso necessario procedere alla rimodulazione dell'originario piano di riequilibrio, al contempo confermando la richiesta di accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex articolo 243 ter TUEL;
- la Direzione Centrale per la Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, richiesta l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, poi forniti dal Comune, ha, quindi, rilevato la necessità, limitatamente al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ex articolo 3, comma 7, d.lgs. 118/2011 ed s.m.i., di una ulteriore rimodulazione del piano di riequilibrio, cui il Comune ha dato seguito;
- tuttavia, neppure dopo tali modifiche il nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato ritenuto adeguato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, la quale, all'esito dell'istruttoria, ha evidenziato nella propria relazione conclusiva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Acri, oltre a non essere supportato da idonea documentazione, appariva viziato da errate contabilizzazioni dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP., nonché da una non corretta quantificazione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, che avrebbe contribuito ad alterare la rappresentazione e la quantificazione della

massa passiva, nonché a rendere conseguentemente inadeguate le misure di risanamento contenute nel piano stesso;

- acquisita la suddetta relazione ministeriale, analizzata la documentazione agli atti, richiesti ulteriori chiarimenti e ricevute le controdeduzioni dell'amministrazione comunale e del collegio dei revisori, la Sezione Regionale di controllo per la Calabria, con delibera n. 65/2016, ha negato l'approvazione della modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Aciri;
- avverso tale delibera della Sezione Regionale, il Comune di Aciri ha proposto una nuova impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ed in speciale composizione, le quali con sentenza n. 25/2016/EL del 9 settembre 2016, depositata in data 7 dicembre 2016, respingevano il ricorso confermando la valutazione di non congruità del piano presentato dal Comune di Aciri;
- in particolare, il giudizio complessivo sul piano di riequilibrio presentato dal Comune di Aciri resta negativo e critico, deponendo per l'incongruità dello stesso sia il grossolano errore di contabilizzazione di parte consistente dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD. PP. nel 2014, che le rilevanti criticità nella riscossione delle entrate, nell'aumento delle spese correnti, nello smaltimento dei residui passivi e nella realizzazione di quelli attivi;

ATTESO che con nota protocollo 79390 del 7 dicembre 2016, pervenuta, tramite PEC, in data 7 dicembre 2016, prot. 34050, il Prefetto di Cosenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 243 quater, comma 7, del TUEL e dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, diffidava il Sindaco ed i Consiglieri del Comune di Aciri a voler provvedere all'adozione della deliberazione di dissesto finanziario dell'Ente, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ultima notifica nei confronti dei singoli consiglieri;

VISTO l'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, ove, al comma 1, si stabilisce che *“La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale dell'Ente...non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organismo straordinario di liquidazione”*;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 45 del 27.12.2016, con la quale si procedeva a formale dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- l'art. 251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'apposita deliberazione, il consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;
- ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di dissesto finanziario, pena la sospensione dei contributi erariali;
- l'Ente, pertanto, in data 26 gennaio 2017, giusta deliberazione consiliare n. 5, ha provveduto alla rideterminazione della misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, così come evidenziato negli allegati alla predetta deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla disposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- con nota prot. n. 5655 del 3 aprile 2017, a firma del Commissario Straordinario, si richiedeva al Ministero dell'Interno il nulla osta alla modifica del suddetto atto deliberativo per alcune inesattezze nella stima dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio idrico integrato e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- con la successiva nota prot. n. 12529 del 18 luglio 2017, a firma del Sindaco pro tempore, si reiterava la suddetta richiesta di nulla osta al Ministero dell'Interno;
- con la nota di riscontro del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2017, prot. 92489, si autorizzava l'ente a modificare e/o integrare la deliberazione di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che, pertanto, si è proceduto ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle aliquote e/o tariffe d'imposta, ai sensi dell'articolo 251 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 243 e 251 del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, resi dai relativi Responsabili dei Settori di pertinenza e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt.49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000;

PRIMA della votazione si allontana il consigliere Bonacci;

CON VOTI favorevoli n.11, contrari n. 5 (Abruzzese, Palumbo, Vigliaturo, Turano, Feraudo), astenuti n. /, su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

DI RIDETERMINARE ED INTEGRARE la delibera consiliare n. 5 del 26.01.2017 relativa alla misura delle imposte, tasse locali e tariffe, ai sensi degli artt. 213 e 251 del D.Lgs n.267 2000, quantificato nei prospetti, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **ALLEGATO A)** - ART. 173, CO 1, LETT. C) DEL D.LGS. N.267 3000. VERIFICA DELLE QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE
- **ALLEGATO B)** - DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ATTIVITÀ EDILIZIA- URBANISTICA
- **ALLEGATO C)** - ADDIZIONALE COMUNALE ERPEF
- **ALLEGATO D)** - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE SANZIONI PECUNARIE, AMMINISTRATIVE, DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R N.380/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
- **ALLEGATO E)** - AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE (ARTT. 3 E 5 LEGGE N.10 DEL 1977)
- **ALLEGATO F)** - SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO – PARCOMETRI
- **ALLEGATO G)** - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS. N. 285/1992.
- **ALLEGATO H)** - SERVIZIO AUTOSPURGO
- **ALLEGATO I)** - TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA - TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO
- **ALLEGATO L)** - TARIFFA SERVIZI CIMITERIALI
- **ALLEGATO M)** - ALIQUOTA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI IMU-TASI

- ALLEGATO N) - ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTE TARI
- ALLEGATO O) - APPROVAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COMUNE DI IV CLASSE (abit da 10.000 a 30.000)
- ALLEGATO P) - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI E BENI MOBILI COMUNALI
- ALLEGATO Q) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- ALLEGATO R) - DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE, DIRITTI VARI E RIMBORSO COPIE
- ALLEGATO S) - DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI GESTITI DAL SUAP A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE CHE L'AMMINISTRAZIONE SOSTIENE PER IL FUNZIONAMENTO DI DETTO SPORTELLO
- ALLEGATO T) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ALLEGATO U) - IMPOSTA DI SOGGIORNO
- ALLEGATO V) - PROGETTO PAC NIDO D'INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI
- ALLEGATO Z) - PROGETTO PAC ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI COMPARTECIPAZIONE UTENTI

DI STABILIRE che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati, sono da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, pena la sospensione dei contributi erariali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione dei presenti e con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Abruzzese, Palumbo, Vigliaturo, Turano, Feraudo), astenuti n. /, su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Mario Fusaro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **8 SET. 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **8 SET. 2017**

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).
- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

P.C.C. ad uso amministrativo

Li, **8 SET. 2017**



IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cosimo Straface", written over the printed name of the General Secretary.